



Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),
ordina:*

I

L'ordinanza del DATEC del 20 novembre 2024¹ sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. f

¹ La garanzia di origine riporta come minimo:

- f. in caso di certificati esteri per gas rinnovabili importati: la data di emissione del certificato originale

Titolo prima dell'art. 8

Sezione 4: Trasferimento di garanzie di origine estere per gas rinnovabili, certificati di origine esteri per gas rinnovabili e altri certificati esteri per gas rinnovabili

Art. 8 cpv. 1 lett. c, 3 e 4

¹ Per essere registrati nella banca dati di cui all'articolo 9, le garanzie di origine estere per gas rinnovabili o un certificato di origine estero per gas rinnovabili devono soddisfare le seguenti condizioni:

- c. il certificato di origine estero per gas rinnovabili è stato emesso da un registro nazionale o è stato negoziato attraverso lo «European Renewable Gas Registry»² oppure si basa sullo Standard europeo di certificazione energetica³ della «Association of Issuing Bodies».⁴

¹ RS 730.010.2

² www.ergar.org > ERGaR Schemes

³ www.aib-net.org > EECS > EECS Rules

⁴ www.aib-net.org > AIB

³ Se un certificato di origine estero per gas rinnovabile viene registrato nella banca dati di cui all'articolo 9, deve essere cancellato nel registro originale.

⁴ Un certificato estero per gas rinnovabili che non è né una garanzia né un certificato di origine e proviene da un Paese che non dispone di un registro viene registrato nella banca dati di cui all'articolo 9 se soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d. L'importatore del certificato estero deve comprovare che un doppio conteggio commerciale è escluso.

Art. 10 cpv. 2 e 4

² A tale scopo, può effettuare sopralluoghi, richiedere informazioni e rapporti necessari nonché un rinnovo della certificazione.

⁴ Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine che ha registrato nonché l'esportazione di garanzie d'origine e l'importazione di garanzie e di certificati di origine e di altri certificati esteri per gas rinnovabili.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

...

Albert Rösti